

ODG/PRG: 392

PG: 59535/92

Data Seduta: 20/07/1992

Data inizio vigore: 11/08/1992

Nuovo regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi

Art. 1 - Professioni e mestieri rumorosi

Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 66 del R.D. 18/6/1931 n. 733 e del D.P.C.M. 1/3/1991, l'esercizio di professioni e mestieri rumorosi che sono fonte di inquinamento acustico e che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 101, punto d) del D.P.R. n. 616/77, quali:

A - Le attività industriali artigianali e di servizio che comportano l'uso di strumenti e macchine rumorose. Si considerano tali le apparecchiature, gli impianti, i macchinari che determinano, durante il loro funzionamento, livelli di rumorosità percepibili all'esterno, superiori ai valori massimi stabiliti per le singole zone dall'art. 11 del presente regolamento in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991 oltre che ai limiti differenziali stabiliti dagli artt. 2 e 6 per le abitazioni ubicate in zone non esclusivamente industriali.

B - Le attività di spedizioniere, i depositi di collettame connessi all'attività di trasporto in conto terzi nonché i magazzini e i depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimenti con l'impiego di mezzi pesanti.

C - Le attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e attività similari.

D - Le attività svolte all'interno di cantieri edili e stradali.

Art. 2 - Nuovi insediamenti di carattere permanente o continuativo

Fino alla determinazione delle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, l'insediamento delle attività indicate nei punti A-B-C dell'articolo precedente, è autorizzato, a domanda di parte, quando siano soddisfatte le condizioni dettate dalla normativa urbanistica in vigore; quando i locali destinati alle attività possiedano i requisiti strutturali e igienico-sanitari richiesti dal regolamento comunale edilizio; quando si dimostri preliminarmente, mediante lo studio d'impatto acustico, di rispettare i limiti di accettabilità stabiliti per le singole zone dall'art. 6 dello stesso Decreto. Il rispetto di tali limiti dovrà essere verificato in sede di rilascio del certificato di usabilità.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di carattere permanente o continuativo deve essere corredata da una relazione tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, corredata dei valori leq. della zona interessata, con e senza le apparecchiature in funzione. Detti valori potranno essere dedotti anche da calcoli teorici, adeguatamente illustrati e giustificati e sottoscritti da un tecnico professionalmente qualificato.

Con la suddivisione del territorio comunale nelle zone indicate dalla Tab. 1 dell'allegato B del citato DPCM 1/3/1991, i limiti massimi del livello sonoro equivalente (leq. A) sono stabiliti in relazione alle singole classi di destinazione d'uso del territorio, secondo i valori indicati nella Tab. 2 (All. 2) dello stesso Decreto.

Art. 3 - Attività già presenti sul territorio di carattere permanente o continuativo

L' uso di macchine, utensili e strumenti rumorosi connesso allo svolgimento delle attività indicate all' art. 2 del presente regolamento (punti A-B-C), già presenti sul territorio, richiede la messa in opera di accorgimenti tecnici idonei ad impedire la propagazione del rumore all' esterno oltre i limiti consentiti.

Per le attività che non si sono avvalse della facoltà di cui al punto 1 dell' art. 3 del DPCM 1/3/1991, il Sindaco, sentita la USL competente, stabilisce i termini temporali di adeguamento ai limiti fissati dal citato decreto.

Art. 4 - Impianti a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo che operano all' interno di zone non esclusivamente industriali debbono adeguarsi alle prescrizioni sulle emissioni sonore contenute nell' art. 2, terzo comma del D.P.C.M. 1/3/1991 entro il 23 marzo 1996, salva la facoltà all' impresa, anche artigianale, di avvalersi delle norme sulla delocalizzazione previste per gli impianti di carattere industriale.

Art. 5 - Altre fonti generatrici di rumore

I Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano in forma complementare l' attività di "Piano Bar", i Circoli privati che organizzano trattenimenti musicali, gli esercizi commerciali ed ogni altra attività che utilizzi apparecchiature di servizio che sono fonte di rumore, debbono uniformarsi ai limiti fissati dalla normativa in vigore per la prevenzione e il controllo dell' inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi.

Art. 6 - Orari

L' orario di funzionamento delle attività rumorose indicate all' art. 1 del presente regolamento, (punti A e B), con l' eccezione delle attività produttive a ciclo continuo è stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento avente carattere generale.

Il Sindaco, con singolo provvedimento motivato, sentita la competente U.S.L., può limitare tali orari o autorizzare orari diversi, in considerazione di particolari esigenze produttive o di servizio e della tutela del confort acustico, tenuto conto delle disposizioni sugli orari di funzionamento delle attività dettate dalla legge o da regolamenti speciali, nonché dei dispositivi messi in atto dall' esercente per l' abbattimento del rumore.

L' orario dei locali di pubblico trattenimento quali sale da ballo, sale giochi, locali notturni, discoteche, ecc. è stabilito dal Sindaco nel provvedimento di autorizzazione all' esercizio.

Art. 7 - Attività rumorose di carattere temporaneo

Le attività temporanee che comportano l' impiego di macchinari o impianti rumorosi, ai sensi dell' art. 1, comma 4°, del D.P.C.M. 3/91, possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, richiamate nel presente regolamento,

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, il Sindaco, sentita la competente U.S.L., stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l' attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse non oltre i limiti assoluti della classe sesta (70 d BA), fissati al perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l' attività rumorosa, senza considerare in questo caso i limiti differenziali.

Le macchine in uso nei cantieri edili e stradali quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli demolitori, escavatori idraulici e a funi, apripista, pale caricatori, elevatori, ecc., e macchine tosaerba debbono essere dotate di idonei dispositivi silenziatori conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale. Per altre macchine o impianti non assoggettati a tale regime, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente atti a limitare la rumorosità, secondo le prescrizioni impartite dal Sindaco, sentita la competente U.S.L.

Analogamente dovranno essere dotate di idoneo dispositivo silenziatore ai sensi del D.L. 27/1/1992 n. 126, le macchine da giardino (tosaerba) utilizzate all' interno del territorio urbanizzato.

Art. 8 - Autorizzazioni all'esercizio delle attività rumorose di carattere temporaneo

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di carattere temporaneo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Cantieri edili e stradali:
 - data di inizio e fine lavori;
 - eventuale richiesta di deroga dall' orario di lavoro stabilito dal presente regolamento (art. 9, primo comma);
 - tipo di apparecchiature utilizzate;
 - indicazione delle apparecchiature utilizzate e dotate di dispositivo silenziatore, conforme alle direttive CEE.

- Manifestazioni di pubblico trattenimento e spettacolo:
 - data di inizio e termine della manifestazione;
 - orario di svolgimento;
 - tempo totale di sussistenza di eventuale rumore superiore al livello di zona;
 - relazione tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, corredata dei valori leq. della zona interessata, con e senza le apparecchiature in funzione. Detti valori potranno essere dedotti anche da calcoli teorici, adeguatamente illustrati e giustificati e sottoscritti da un tecnico professionalmente qualificato.

Art. 9 - Orari di svolgimento delle attività rumorose di carattere temporaneo

L' esecuzione dei lavori con l' impiego di macchine rumorose nei cantieri edili e stradali, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Possono essere osservati orari diversi, in deroga alla presente disposizione, nei seguenti casi:

- Cantieri stradali:
 - in situazioni di emergenza o di pericolo per l' incolumità delle persone;
 - quando la presenza del cantiere comprometta la viabilità ordinaria, pedonale e veicolare;
 - quando i lavori siano necessari per ripristinare l' erogazione di un pubblico servizio.

- Cantieri edili:
 - A richiesta dell' impresa appaltatrice o incaricata dei lavori, previo assenso dell' Amministratore Condominiale e sentita la competente USL, quando siano rispettati i limiti assoluti di zona e i limiti differenziali, quando le opere riguardino il rifacimento di parti comuni dell' edificio di importanza funzionale, o siano relative a singoli locali di abitazione per il rifacimento di impianti elettrici, termici e idraulici.

- Lo svolgimento dell' attività nei cantieri edili, autorizzata dal Sindaco, in deroga all' orario disposto dal 1° comma del presente articolo, deve essere comunque compresa nella fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 20.

- Manifestazioni di pubblico trattenimento e spettacolo:

- L' orario di svolgimento delle manifestazioni di pubblico trattenimento e spettacolo autorizzate ai sensi dell' art. 7 del presente regolamento, è stabilito dal Sindaco col provvedimento autorizzativo, in relazione alle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche specifiche della zona in cui si svolge l' attività rumorosa.

- Le deroghe di cui all' art. 7 del presente regolamento sono disciplinate da apposito atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Sindaco.

- Macchine da giardino

L' uso di macchine rumorose da giardino all' interno del territorio urbanizzato per lavori di giardinaggio è assoggettato alle condizioni indicate nei commi 1 e 3 del precedente art. 7 ed è consentito nei seguenti orari: dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Art. 10 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni dettate dal presente regolamento sono punite a norma dell' art. 106 e segg. del T.U. Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni, salva ogni altra sanzione prevista da Leggi o Regolamenti speciali.

Quando per inidoneità della struttura e degli impianti o per insufficienza dei dispositivi tecnici adottati dall' impresa per il contenimento del rumore, l' attività dia luogo ad emissioni sonore eccedenti i limiti di legge, accertate dai competenti organi della U.S.L. con la strumentazione e secondo le modalità di misura prescritte dalla normativa vigente, ovvero quando l' attività sia esercitata in difformità alle norme dettate dal presente regolamento, l' Autorità Sanitaria Locale può disporre la sospensione dell' attività fonte d' inquinamento acustico, fino alla sua regolarizzazione entro i limiti di accettabilità dà legge.

Qualora l' attività sia soggetta ad autorizzazione amministrativa, (licenza d' esercizio) rilasciata ai sensi del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione o la revoca dell' autorizzazione con corrispondente interruzione o cessazione dell' attività, per reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell' atto autorizzativo anche relative all' obbligo del contenimento dei rumori, è disposta dalla stessa Autorità Amministrativa che ha rilasciato il titolo.

Art. 11 - Norme transitorie

Fino all' approvazione della zonizzazione acustica per classi di cui all' art. 2, si fa riferimento alla suddivisione del territorio prevista all' art. 6 del medesimo DPCM.

Il territorio del Comune di Bologna risulta pertanto così suddiviso:

ZONA A: Centro storico (Zona A1 + Zona A):

Limite acustico diurno: Leq (A) 65;

Limite acustico notturno: Leq (A) 55

ZONA B: Zone R1, R2, R3, R4, R5, R6:

Limite acustico diurno: Leq (A) 60;

Limite acustico notturno: Leq (A) 50

LE RESTANTI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE:

Limite acustico diurno: Leq (A) 70;

Limite acustico notturno: Leq (A) 60

Tutte le attività che non abbiano carattere di temporaneità debbono rispettare i limiti assoluti della zona in cui sorgono ed i limiti differenziali negli ambienti abitativi.

I limiti assoluti sono (in attesa della zonizzazione acustica) stabiliti all' art. 6.1 del DPCM; tali limiti saranno valutati e misurati "al confine territoriale" delle aziende; ove il confine territoriale sia costituito da un muro, la misura viene eseguita all' interno dell' area di pertinenza, a un metro dal muro stesso; i limiti differenziali sono stabiliti dal DPCM all' art. 2 e all' art. 6 2.

Al fine del calcolo e della verifica dell' applicabilità del criterio differenziale, negli edifici abitativi la misura all' interno degli ambienti può essere sostituita dalla misura ad un metro dalla facciata, giusto l' allegato B del DPCM 1/3/1991, convenzionalmente diminuita di 5 dBA. A tale criterio si atterranno anche gli uffici preposti alle verifiche (USL).

I criteri e le modalità di misurazione delle emissioni sonore nel caso di manifestazioni all' aperto e attività temporanee in genere, sono stabiliti da apposite direttive tecniche impartite dagli organi competenti dell' Amministrazione.

Art. 12 - Abrogazioni

E' abrogato il Regolamento comunale per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l' insediamento delle attività incomode e pericolose, approvato con deliberazione consiliare P.G. n. 36987 del 27/10/1975 e successive modificazioni.